

Contributi assicurativi - Sgravi - Condono previdenziale - Domanda presentata ai sensi della legge n. 63 del 1993 - Successivo più favorevole intervento di sanatoria ai sensi dell'art. 1, comma 193 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità al condono precedente - Condizioni - Domanda dell'interessato - Necessità - Persistenza dell'omissione - Necessità.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 09.12.2009 n. 25747 - Pres. De Luca - Rel. La Terza - PM Fucci – I.M. di G.C. & C. S.A.S. (Avv. Norscia) - INPS (Avv.ti Correrà, Maritato, Sgroi, Coretti)

In tema di condono previdenziale, il reiterarsi di disposizioni relative al medesimo periodo di omissione contributiva con l'attribuzione di benefici differenziati non comporta, qualora l'interessato si sia avvalso delle procedure previste dal condono introdotto dalla legge n. 63 del 1993, l'applicazione d'ufficio e in via retroattiva della successiva più favorevole sanatoria introdotta dall'art. 1, comma 193 e ss., della legge n. 662 del 1996 (che consentiva di beneficiare della fiscalizzazione e di sgravi contributivi), presupponendo detta disciplina che la domanda di condono sia presentata dopo la sua entrata in vigore, dovendosi in mancanza escludere, ove l'omissione sia ancora sussistente, la possibilità di riconsiderare le modalità di un condono precedente.

FATTO - La G. snc di D.G.M. aveva impugnato davanti alla Corte d'appello di L'Aquila la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la sua domanda intesa all'annullamento del verbale di accertamento dell'INPS; l'Istituto, in detto verbale del 13 luglio 1999, aveva evidenziato che la Società aveva a suo tempo provveduto a corrispondere ai dipendenti le differenze salariali rilevate nel corso di una precedente ispezione, che aveva dato luogo al verbale del 9 giugno 1992, e che la società aveva utilizzato, in data 30 aprile 1993, il condono contributivo ai sensi della legge n. 63 del 1993 e, nell'occasione, aveva detratto gli sgravi e la fiscalizzazione dalle somme dovute a titolo di contributi sulle giornate non registrate, così violando la stessa legge del 1993, che non accordava dette agevolazioni per i periodi condonati; pertanto la società risultava debitrice, per sgravi e fiscalizzazione illecitamente applicati, della somma di L. 128.411.000 oltre accessori. La società a sua difesa assumeva che il condono di cui alla legge

n. 63 del 1993 non prevedeva domande di sorta, per cui, per usufruirne era sufficiente pagare la somma dovuta nel termine fissato dalla legge, ossia dai vari DL succedutisi nel tempo, che avevano riconfermato il divieto di applicare sgravi e fiscalizzazione, culminati però nel DL n. 155 del 1996, che consentiva invece l'utilizzo di tali agevolazioni sulle somme condonate, stabilendo, nel contempo, che i crediti dell'INPS fino a L. 50.000 si estinguevano d'ufficio. Dopo altri DL era intervenuta la legge n. 662/96, che recava le medesime disposizioni. Essa società, grazie alla facoltà di applicare sgravi e fiscalizzazione, non aveva più debiti nei confronti dell'INPS, né avrebbe dovuto presentare domanda di condono ed, essendo il suo debito inesistente, e quindi inferiore alle 50.000, la pretesa dell'INPS era estinta.

La Corte adita, con la sentenza in epigrafe indicata del 9 novembre 2005, rigettava l'impugnazione, sul rilievo che il condono non può essere applicato d'ufficio in difetto di una qualsiasi manifestazione di volontà da parte dell'interessato, ovvero di un comportamento concludente da parte sua, quanto meno per individuare l'imputazione dell'eventuale versamento a determinati periodi contributivi.

Invero, la società si era avvalsa del condono di cui alla legge n. 63 del 1993, che non prevedeva né sgravi, né fiscalizzazione; successivamente la medesima non aveva invece richiesto né l'applicazione del DL n. 155/96, che consentiva il nuovo condono con le agevolazioni, né si era avvalsa di quello di cui alla legge n. 662 del 1996, che consentiva la regolarizzazione secondo le modalità fissate dagli enti impositori; l'INPS aveva dunque emesso la circolare n. 1 del 1997, con cui era stato stabilito il termine del primo aprile 1997 per il pagamento agevolato e per proporre la domanda; poiché la Società non aveva avanzato alcuna domanda il condono non poteva essere applicato.

Avverso detta sentenza la I.N. sas di G.C. & C., già G. snc di D.G.M. propone ricorso con un unico complesso motivo.

Resiste l'INPS con controricorso.

DIRITTO - Con l'unico motivo si denuncia violazione dell'art. 4 legge 63/93 e successive modifiche ed in particolare della legge 243/93, della legge 21/94, della legge 662/96 art. 1 commi da 226 a 233 e difetto di motivazione.

Il ricorso non è fondato.

E' pacifico che la ricorrente si è avvalsa del condono di cui al DL 6/93, convertito

nella legge n. 63/93, pagando i relativi contributi, determinandoli però in misura inferiore a quella dovuta, giacché li ha calcolati applicando in detrazione sgravi e fiscalizzazione. Ed infatti, secondo la legge 63/93, alle somme condonate non erano applicabili detti benefici. Pertanto, anche a seguito di detto condono, residuava un debito per contributi a carico della attuale ricorrente.

Non mette conto esaminare la serie di decreti legge, di cui si dà precisamente atto in ricorso, i quali prorogarono nel tempo i termini entro i quali avvalersi del condono, perchè non furono poi convertiti, mentre la normativa sul condono fu poi definitivamente consacrata nell'art. 1 commi 226 e seguenti della legge n. 662/96.

E' quindi a questo testo che si deve fare esclusivo riferimento per decidere la questione proposta.

Dispone il citato comma 226 che sono condonabili i contributi omessi o pagati tardivamente fino a tutto il mese di giugno 1996. Nella previsione rientrano quindi i debiti a carico della ricorrente, nei cui confronti, come già detto, residuavano i contributi maturati anteriormente al 1993, che erano stati pagati in misura inferiore al dovuto a causa della illegittima auto applicazione degli sgravi e della fiscalizzazione.

Nel comma 230 della legge del 1996 si dispose che il condono introdotto, a differenza di quello di cui alla legge 63/93, consentiva di usufruire anche di sgravi e di fiscalizzazione.

Sostiene la ricorrente che, sulla base di detta disposizione, il suo comportamento, illegittimo alla luce del condono precedente, sarebbe stato reso legittimo dalla legge sopravvenuta 662/96, perchè, secondo la sua previsione, sgravi e fiscalizzazione potevano operare.

Peraltro l'effetto legale, secondo la tesi della ricorrente, si determinerebbe automaticamente, senza necessità della domanda di condono, non essendo prevista, per beneficiarne, di apposita domanda (prescritta solo per il pagamento rateale), ma solo il diretto pagamento dei contributi dovuti. Ne conseguirebbe, alla luce della legge 662/96, che nessun debito a suo carico sarebbe più esistente.

La tesi non può essere condivisa

Invero il reiterarsi di disposizioni sugli sgravi, ed il fatto che quelle più recenti fossero più favorevoli al debitore rispetto a quelle precedenti, ha provocato l'inconveniente per cui, in relazione al medesimo periodo di omissione

contributiva, il condono richiesto nella vigenza della legge 63/93 non dava diritto a sgravi né a fiscalizzazione, mentre quello richiesto nel vigore della legge 662/96 avrebbe consentito l'applicazione di entrambi i benefici.

Tuttavia ciascuno degli sgravi è regolato dalla normativa di riferimento e, chi se ne avvale, resta astretto alle relative modalità, e non può pretendere che d'ufficio l'Istituto provveda al ricalcolo di ciascun condono alla luce della normativa sopravvenuta.

Infatti la legge del 1993 non è stata modificata, per chi si era giovato di quel condono sono rimaste in vigore le modalità ivi contemplate.

La successiva legge 662/96, più favorevole, ha come presupposto che la domanda di condono venga avanzata dopo la sua entrata in vigore, e non vale a rimettere in discussione le modalità del condono precedente. In altri termini, la fattispecie condono di cui il ricorrente si era avvalso nel vigore della legge del 1993 era ormai conclusa e non poteva risentire di modifiche successive, che si riferivano esclusivamente ad istanze proposte dopo la sua entrata in vigore.

E' ben vero che a quest'ultima data sussisteva ancora l'omissione contributiva della ricorrente, per avere versato contributi inferiori al dovuto e detta omissione poteva essere condonata versando il dovuto maggiorato degli interessi del 17% in luogo delle sanzioni civili, come dispone l'art. 1, comma 226 della legge 662/96.

La ricorrente non poteva però pretendere che la nuova legge fosse, d'ufficio, applicata in via retroattiva, riconoscendo sgravi e fiscalizzazione negati invece dalla disciplina del condono del 1993 che aveva richiesto.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)